



COMUNE DI PAVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 4/2008 del 21 gennaio 2008 esecutiva ai sensi di legge dal 12 febbraio 2008.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Titolo 1 – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Pavia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. Il Comune di Pavia sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi e pertanto gli riconosce il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
3. A tal scopo il Comune di Pavia promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali il Comune di Pavia ha istituito l'Ufficio Tutela Animali a cui sono attribuite le funzioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione della popolazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici. L'Ufficio Tutela Animali divulga alla cittadinanza l'offerta dei servizi del Comune di Pavia nel settore della tutela e dell'assistenza degli animali.
5. Per le finalità di cui al presente Regolamento viene individuato nella persona responsabile dell'Ufficio Tutela Diritti Animali, il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo e-mail.
6. I Comitati di Quartiere collaborano con il Referente per la Tutela Animali e con le Associazioni Animaliste e Protezionistiche, ai fini della protezione e del benessere degli animali.

Art. 2 – Tutela degli animali

1. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla L. 281/91 “Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e della Legge Regionale 16/2006 “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione”, promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Al Comune, in base all’art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Comune ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali e si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigenti.

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di “animale” si applica a tutte le specie e razze di animali, vertebrati ed invertebrati, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per “animali d’affezione” si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all’uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di “animale d’affezione” a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia.
3. Sono considerati “randagi” quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Pavia.
2. Le norme previste dai successivi articoli che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura, la detenzione ed il commercio di fauna selvatica autoctona, devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 5 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - 1) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - 2) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L. 157/92;
 - 3) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
 - 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - 5) Alle attività di ricerca scientifica salvo quanto espressamente previsto dagli artt.39 ss del presente regolamento.

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela
2. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di

movimento, secondo le caratteristiche di specie e razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso, per tutto il ciclo vitale con carattere di continuità.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, anche nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica, dell'igiene del suolo e dell'abitato e del decoro.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dovranno sottoporre a visita veterinaria i propri animali ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno porre in essere le prescrizioni sanitarie impartite.
5. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private quali ad esempio sedili o panchine e non arrechino disturbo al vicinato.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. E' vietato possedere e detenere animali in numero e condizioni tali da causarne problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio agli animali o alle persone.

Art 7 - Abbandono degli animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' consentita la liberazione di soggetti provenienti da Centri di Recupero autorizzati appartenenti alla specie di fauna autoctona in ambienti adatti, , previa comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. 7 è punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Art 8 - Cessione di cani e gatti di proprietà.

1. I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze, quali grave malattia, sottoposizione a misure di sicurezza detentive, ricovero in comunità o lungodegenza, oppure impossibilità sopravvenuta di convivenza con l'animale come per es. lo sfratto dall'abitazione, devono fare richiesta di cessione temporanea o definitiva all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Pavia.
2. L'Ufficio Tutela Animali, valutate le motivazioni, darà consenso scritto al ricovero dell'animale presso il canile o gattile rifugio, e qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione di nuova adozione.
3. Il mantenimento e la sterilizzazione, se non già effettuata, tranne nei casi di comprovata indigenza, saranno posti a carico del cedente.

Art. 9 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 281/91, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di associazioni e/o ASL.
4. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune od al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL che attiverà i servizi preposti al recupero.

In merito alle modalità di detenzione:

5. E' vietato infliggere ad animali maltrattamenti, alimentandoli in modo improprio o privandoli dell'acqua e del cibo necessario, detenendoli in spazi angusti o comunque in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate, o sottoponendoli a

rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all'esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di un idoneo riparo.

6. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
7. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
8. E' vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, orti, recinti, oppure in aree isolate o comunque non inserite in terreni di pertinenza dell'abitazione vera e propria.
9. E' vietato tenere animali anche per breve tempo in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere o scatole, anche se poste all'interno dell'abitazione, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
10. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
11. E' vietato tenere costantemente animali legati, a catena o a corda o funi con nodo scorsoio.
12. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.
13. E' vietato ai fini della tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani quanto segue:
 - a) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
 - b) sottoporre cani a doping ;
 - c) interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi in particolare:
 - 1) il taglio della coda, ad esclusione degli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;

- 2) il taglio delle orecchie;
- 3) la recisione delle corde vocali.

14. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragione estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
15. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda ai fini di inculcare senza motivo sugli stessi.
16. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' altresì vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il movimento degli animali.
17. Per motivi etologici si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere dei cuccioli e/o della madre.
18. E' vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ovvero per il trasporto e il ricovero per cure dei medesimi
19. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
20. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi e siepi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
21. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la loro detenzione e la loro vendita.
22. E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta.

In merito alle modalità di trasporto:

23. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi ermeticamente nei cofani posteriori dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione. Il trasporto degli animali deve avvenire in modo adeguato alla specie: i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto.

24. E' vietato lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide.
25. E' vietato trasportare e custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
26. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.

In merito alle modalità di addestramento:

27. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani od il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco della Ordinanza Ministeriale del 12/12/2006;
28. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, a percosse, all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici, o mediante costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua nonché l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
29. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
30. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

In merito agli spettacoli ed al pubblico intrattenimento:

31. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e di combattimenti tra animali.
32. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e d'intrattenimento pubblico.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 31 del presente articolo 9, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, viola l'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a 10.000. Chiunque violi il divieto di cui al commi 13, 14, 27, 28, 29, 30, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art. 10 - Avvelenamento degli animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'Azienda Sanitaria Locale e dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1) del presente art. 10 è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi ai sensi dell'art. 544-bis del C.P.

Art. 11 – Addestramento di animali.

1. L'addestramento di animali deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

Chiunque violi il divieto di cui al presente articolo 11 è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Nel caso in cui l'addestramento produce gravi sofferenze, il trasgressore viola l'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a 10.000.

Art. 12 – Trasporto di animali ed accesso sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico e su taxi operanti nel Comune di Pavia, secondo il regolamento della mobilità redatto dal gestore del trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo.
4. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Art. 13 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie. Le associazioni animaliste ed ambientaliste sono autorizzate ad effettuare catture temporanee unicamente per scopi di pronto soccorso.
2. E' vietato distruggere i nidi, o prelevare uova o piccoli nati salvo che per comprovate esigenze di studio, od applicare colle o dispositivi per allontanare gli animali che possano arrecare danno agli stessi.
3. La detenzione seppur temporanea di fauna selvatica va al piu' presto segnalata al Settore Faunistico della Provincia od all'Ufficio Diritti Animali della Provincia.
4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza: in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le forme e tipologie.
5. La pulizia delle fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al

competente Ufficio Tutela Animali per la protezione degli animali e per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli stessi.

Chiunque violi i divieti del presente art. 13 è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 14 – Decesso di animali

- 1 E' vietato seppellire le spoglie di animali in aree pubbliche o private sul territorio comunale.
- 2 Le spoglie di animali d'affezione (cani e gatti) deceduti dovranno essere conferite al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL per la successiva cremazione ovvero presso ditte autorizzate.
- 3 Nel caso in cui l'animale fosse iscritto alla anagrafe regionale, il proprietario dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL.

Titolo 3 – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 15 - Accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali su tutto il territorio comunale.
2. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
3. In caso di inosservanza di tale divieto verrà immediatamente revocata l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.
4. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile municipale.

Chiunque violi il divieto del presente art.15 è punito con la sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 900,00 salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 16/2006. Gli animali domestici oggetto di sequestro saranno ricoverati presso le strutture preposte., ai sensi della L.R. n. 16/2006.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio in occasione di feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Chiunque violi il comma 1 del presente art. 16 è punito con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi della L.R. n. 16/2006.

Art. 17 – Esposizione e vendita di animali

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. Presso gli esercizi autorizzati alla vendita è vietato destinare al commercio od esporre cuccioli di cani o gatti di età inferiore a 60 giorni.
3. E' fatto divieto di esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine.
4. E' vietata la vendita in forma ambulante di animali su tutto il territorio comunale di Pavia.
5. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati al commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, negozi in genere).
6. Sono vietate le manifestazioni con animali di età inferiore all'anno.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo 17 è punito con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 150,00 a €. 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 2 del presente articolo 17 è punito con la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 3.000,00, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 18 – Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

1. E' vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla legge dall'art. 544-quater del C.P. "sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio".
3. E' vietato utilizzare animali in combattimenti.
4. Le esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedano la presenza di animali d'affezione e che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, sono soggette al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte del Comune di Pavia ed il Dipartimento di Prevenzione della ASL per le rispettive competenze, sulla base delle procedure che saranno specificatamente concordate con atti a parte.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 e 2 del presente art. 18 è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da €. 3.000,00 a€. 15.000,00, ai sensi dell'art. 544 – quater del C.P. e nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata. Chiunque violi i divieti di cui al comma 3, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €. 50.000,00 a 160.000,00, ai sensi dell'art. 544-quinques del C.P.

Art. 19 – Circhi

1. Sono vietati i circhi che utilizzano animali, ritenendo diseducativi spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alla loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi, secondo la Dichiarazione dei Diritti degli Animali proclamata dall'U.N.E.S.C.O. nel 1978.

Titolo 4 – CANI

Art. 20 – Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, residenti del Comune di Pavia, sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari liberi professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
2. I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione definitiva, il trasferimento, il decesso dell'animale al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.
3. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 7 giorni al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL od alla polizia locale del comune ove si è verificato l'evento.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente art. 20 sarà punito con la sanzione da €. 25,00 a 150,00, prevista dall'art 21 della L.R. 16/2006.

Art. 21 – Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria: in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.
3. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
4. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box deve essere dotato di pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo

opportunamente inclinata per agevolare il drenaggio e l'allontanamento delle acque di lavaggio, evitando ristagni di liquidi. Il box deve essere pulito quotidianamente e le deiezioni solide e liquide devono essere asportate ed allontanate. Le dimensioni del box devono essere adeguate alla taglia del cane e comunque tali da permetterne il fisiologico movimento. Il box deve essere dotato di una parte ombreggiata, per proteggere l'animale dal sole e deve essere riparato dai venti dominanti. L'animale deve avere a disposizione una cuccia di adeguate dimensioni rispetto alla taglia, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sistemata nella parte coperta e più riparata del recinto. La recinzione del box deve essere di sufficientemente altezza in relazione alla contenzione dell'animale e deve essere realizzata con materiali di adeguata robustezza, atossici e atraumatici per gli animali. L'animale deve avere a disposizione una ciotola contenente acqua pulita, sostituita giornalmente almeno nella stagione calda, ed una ciotola pulita per il cibo.

Chiunque violi il comma 4 del presente art 21 sarà punito con la sanzione da €. 150, 00 a 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 22 – Detenzione a catena.

1. E' vietato tenere costantemente animali legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 6 metri e di altezza di almeno tre metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di muoversi senza rimanere impigliato e di poter sempre raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.
2. E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani con catena corta e/o sprovvisti di box rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno, coperto su almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
3. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Chiunque violi il presente art., detenendo animali in condizioni incompatibili con al loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00

Art. 23– Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E' fatto obbligo condurre i cani al guinzaglio.

3. I cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio di aggressività devono essere sempre condotti in ambito esterno al guinzaglio e muniti di museruola.
4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 2 e 5 del presente art. 23 è punito a con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 3 e 4 è punito ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Art. 24 – Accesso degli animali negli esercizi pubblici

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, ove ammesso, dovranno munirsi di guinzaglio e di idonea museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Chiunque violi il presente art. 24 è punito a con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 25– Aree autogestite destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere organizzati spazi autogestiti destinati ai cani, opportunamente attrezzati, delimitati e individuati mediante appositi cartelli. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali.
2. Il Comune di Pavia provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle aree autogestite, una volta attrezzate, attraverso forme che consentono la vigilanza, il diretto controllo e l'autofinanziamento dei costi di gestione e manutenzione delle aree stesse da parte degli utenti, col preciso intento di sensibilizzare e responsabilizzare gli stessi nella fruizione del servizio pubblico.

Art. 26– Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Chiunque violi gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente art. è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Titolo 5 – GATTI

Art. 27 - Protezione dei gatti.

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli od allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
2. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n. 281/91 e dalla Legge Regionale n 16/2006 è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
3. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, urbano e non, edificato e non.
4. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, urbano e non, edificato e non.
5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato “gattaro” o “gattara” anche detto “tutore di colonie feline”.
6. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia

felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

Chiunque violi il comma 1 del presente art.27 è punito con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 28 – Interventi di controllo demografico delle nascite e cure sanitarie

1. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con il Comune e con la collaborazione delle associazioni animaliste riconosciute provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.
2. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL provvede, in collaborazione con il Comune e le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
3. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie, potrà essere effettuata sia dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato di Pavia che da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
4. Alla cura dei gatti ospiti delle colonie feline provvede il Comune, in collaborazione con associazioni di volontariato di Pavia ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL.
5. Nel caso in cui si rendesse necessario l'allontanamento dei gatti per la loro tutela o per gravi motivi sanitari, il Comune, d'intesa con la ASL competente e le Associazioni animaliste riconosciute, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche.
6. La soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire solo se gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze anche psichiche ad opera di un medico veterinario.

Chiunque violi i commi 3 e 6 del presente art. 28 è punito con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 29 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il

Referente individuato all'interno del Comune, incontri informativi per gattari/e, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL e con le Associazioni Animaliste presenti sul territorio e riconosciute. A seguito della partecipazione ai predetti incontri verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. Il Comune di Pavia, con apposita segnaletica, provvede a identificare le aree ove insistono le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie della Polizia Locale, del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL e degli altri Enti Pubblici preposti e delle Associazioni Animaliste riconosciute.
3. L'accesso dei/delle "gattari/gattare" a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al referente per la Tutela Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
4. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 30 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Pavia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo la normativa vigente.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ASL, dall'Ente Nazionale Protezione Animali, con la collaborazione del Comune di Pavia, delle Associazioni animaliste e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).

Art. 31 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori provvedere alla loro sterilizzazione.

Titolo 6 - ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

RODITORI, LAGOMORFI, MUSTELIDI

Art. 32 – Modalità di detenzione e misure della gabbie

1. Conigli

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, con fondo non dotato di griglia, che deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente morbido e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' bene per quanto possibile evitare di detenere conigli permanentemente in gabbia e garantendo un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 1 metro quadro, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori

Le gabbie per le cavie, i criceti e gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

Chiunque violi il presente art., detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Titolo 7 – VOLATILI

Art. 33 – Modalità di detenzione di volatili

1. Le gabbie per volatili non dovranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli e dovranno essere dotate di contenitori dell'acqua e del cibo essere sempre riforniti.
2. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

Art. 34 – Dimensioni delle gabbie per volatili.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a. per ogni coppia di volatili, l'altezza e la lunghezza della gabbia deve essere almeno cinque volte la misura dell'apertura alare dell'animale e la larghezza deve essere almeno tre volte la misura dell'apertura alare dell'animale;
 - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi al seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Chiunque violi l'art. 33 e 34 detenendo animali in condizioni incompatibili con al loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 35 – Della popolazione di *Columbia Livia* var. domestica

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione/disinfestazione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi;
 - c) è espressamente vietato alimentare i piccioni.

Chiunque maltratti gli animali sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Chiunque violi il comma c) del presente articolo 35 è punito o con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00

Titolo 8 – ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato al numero di pesci ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

Chiunque violi il presente art., detenendo animali in condizioni incompatibili con al loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 37 – Ittiofauna

1. E' fatto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
- b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- c) conservare l'ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi presso gli esercizi commerciali;
- d) vendere o conservare l'ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
- e) cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.

2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Chiunque violi il presente art., 37 detenendo animali in condizioni incompatibili con al loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Titolo 9 – EQUIDI

Art. 38 – Equidi

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri idonei, di adeguate dimensioni, preferibilmente nel rispetto dei parametri indicativi di seguito riportati :

| | | BOX | POSTA |
|---|--|-----------------|------------------|
| Equidi da corsa | | 3m. x 3,5 m. | |
| Equidi selezionati da riproduzione | Stalloni | 4 m. x 5 m. | |
| | Fattrice | 3 m. x 3,5 m. | |
| | Fattrice più redo | 4 m. x 4 m. | |
| Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera | Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino) | 3 m. x 3,5 m. | 2,20 m. x 3,5 m. |
| | Taglia media /equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) | 2,5 m. 3 m. | 1,8 m. x 3m. |
| | Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. -- pony-) | 2,2 m. x 2,8 m. | 1,6 m. x 2,8 m. |

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola).
E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o tettoia; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Pavia su parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL, in seguito a motivata richiesta.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, salvo i casi certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
7. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
8. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Chiunque violi il presente art., 38 detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Titolo 10 – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 39 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune si fa parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengono con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.Lvo 27/01/1992 n. 116 e relative circolari esplicative).
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

Art. 40 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione

1. Le comunicazioni degli esperimenti che prevedano l'utilizzo di animali trasmesse dagli istituti o laboratori di ricerca che operano nel territorio verranno raccolte e catalogate dal referente per la Tutela Animali.
2. Viene garantito il rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 41 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio

1. In virtù di quanto stabilito dal D. Lvo 116/92, art. 6, comma 3 e ribadito dalla Circolare Ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.
2. Il responsabile della ricerca di concerto con il veterinario responsabile del benessere, può avviare alla riabilitazione animali al termine della sperimentazione, affidandoli a rappresentanti di associazioni animaliste riconosciute, in seguito a esplicita richiesta formale degli stessi. .
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali Associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, ferma restando che l'affido definitivo debba avvenire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
4. In caso di insuccesso, gli animali verranno ritirati dalle Associazioni suddette.
5. Durante e dopo l'opportuno periodo di riabilitazione, gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie.
6. Ai laboratori, aziende e ricercatori viene garantita la privacy.

Titolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi del Capo 1 delle Legge 689 del 24/4/81 salvo le disposizioni previste al Titolo 4.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 20/07/2004 n. 189 affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della Salute per la successiva destinazione alle associazioni o agli enti protezionistici e zoofili riconosciuti.

Art. 43 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché l'accertamento delle relative trasgressioni (art. 13 L. 689/81) spetta, oltre che alla Forza

Pubblica, alla Polizia Locale, agli Agenti e Tecnici Ambientali del Comune di Pavia, nonché alle Guardie Zoofile volontarie riconosciute dalla Prefettura.

Art. 44 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni regolanti le stesse materie:

- Artt 26 – 27 – 40 - 44 del Regolamento di Polizia Urbana
- Ordinanza Sindacale sulle deiezioni canine sul suolo pubblico – P.G. 1258/94 del 1° febbraio 1994;
- Ordinanza Sindacale “Obbligo dell'uso del guinzaglio per i conduttori di cani nelle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del territorio comunale” – P.G. 26044 del 25 novembre 1994;
- Ordinanza Sindacale P.G. n. 22066/97 del 30 luglio 1997 di divieto di somministrazione alimenti ai piccioni in ambito urbano;
- Ordinanza Sindacale P.G. n. 39848/98 di divieto di accattonaggio con animali da affezione;
- Ordinanza sindacale P.G. 16830/99 del 24 maggio 1999 di divieto di utilizzo animali vivi in spettacoli e/o esibizioni e ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti o regolamenti comunali che siano in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 45 – Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di migliorarlo e/o uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.